

Art. 37, comma 4 D.Lgs. 56/16 Comuni non capoluogo e acquisti

VIENE MENO L'OBBLIGO DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI

- L'art. 1 co. 1 lett. a) della L. n. 55/19 **SOSPENDE**, fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo dei Comuni non capoluogo di Provincia di utilizzare gli strumenti aggregativi (previsto dall'art. 37 co. 4 del Codice) consentendo ai comuni in questione di procedere direttamente e autonomamente
- In sintesi la disposizione non è stata espunta dal Codice, ma la stessa resta sospesa nella sua applicazione cogente sino a detto termine, decorso il quale potrebbe «ampliarsi» di nuovo nella sua assoluta obbligatorietà.

Obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici

Rimangono invariati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione (dunque Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e Convenzioni/Accordi quadro di Consip e degli altri soggetti aggregatori di riferimento), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di acquisto aggregato introdotti dal dl n. 66 del 2014 con riferimento a determinate categorie merceologiche (es. pulizia degli immobili, vigilanza armata e non, manutenzione di strade, immobili e impianti nonché al trasporto scolastico).

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

- Obbligo per acquisti di beni e servizi da 5.000 e alla soglia comunitaria (Art.1 comma 450 della legge n.296/2006 (Legge di Bilancio 2007)
- Facoltà per acquisti di lavori di manutenzione sino a 1.000.000,00 (art. 1, comma 504, legge n. 208 del 2015 (Legge di Bilancio 2016) che ha modificato l'art.4 comma 3-ter della L. 135/2012);
- Innalzato da 1.000 euro a 5.000 euro, la soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi e nessun obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art.40, comma 2 del d.lgs.n.50/2016 (Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- Il soggetto responsabile dell'ammissione al MEPA verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici (art.36, 6 bis, D.Lgs. 50/16);
- Inserito comma 36 ter: la S.A. verifica esclusivamente il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali sull'aggiudicatario. La verifica del possesso dei requisiti generali da parte della S.A. sarà effettuata se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

Convenzioni/Accordi quadro di Consip e degli altri soggetti aggregatori di riferimento (art.9 del decreto legge n. 66/2014)

- Con DPCM 11 luglio 2018 sono individuate le categorie merceologiche di beni e servizi, nonché le relative soglie, che obbliga le P.A. a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento dei relativi approvvigionamenti;
- Per le categorie di beni e servizi individuate dal DPCM l'ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore;
- Per queste categorie le P.A. possono procedere autonomamente per durata e misura strettamente necessaria, SOLO in caso di indisponibilità dei contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza; in tali casi l'ANAC rilascia il CIG;
- Nella Regione Marche, la pianificazione degli acquisti quale soggetto aggregatore è pubblicata sul sito web: http://contrattipubblici.regione.marche.it/Admin/PianificazioneGareSoggettoAggregatore

Modalità di affidamento dei contratti c.d. "sottosoglia"

(art. 36 del D.Lgs 50/10, modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h) e comma 24, della L 55/19)

- Le cinque fasce di valore previste per gli appalti sotto soglia
 - Importi inferiori a 40.000 euro Affidamento diretto;
 - Importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro per i lavori o fino alle soglie dell'art. 35 per i servizi e forniture;
 - Importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro per i lavori Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici;
 - Importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro per i lavori Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici
 - Importi superiori a 1.000.000 per i lavori Procedure aperte.


Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/10

La stazione appaltante:

- per l'affidamento di un **lavoro di importo inferiore a 150.000**, deve richiedere **tre preventivi senza uno specifico percorso selettivo** (La giurisprudenza e l'Anac hanno evidenziato che la richiesta di preventivi non costituisce una procedura di confronto vera e propria, ma un'analisi delle differenti proposte degli operatori economici, gestite nell'ambito di trattative parallele dal RUP);
- per l'acquisizione di beni e servizi, i cinque operatori economici ai quali richiedere preventivi devono essere individuati mediante indagini di mercato o facendo ricorso a elenchi

In entrambi i casi dovranno essere rispettati i principi di **adeguatezza** e **proporzionalità**, nonché quello di **rotazione**.

Quale procedura utilizzare per i lavori?



Quale procedura utilizzare per servizi e forniture?



Art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/10 (modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019

L'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16 prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto mediante <u>un unico provvedimento</u>, non solo nei contratti fino a 40.000 euro (articolo 36, comma 2 lettera a) ma anche nelle ipotesi di cui all'articolo 36, comma 2 lettera b).

Art 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/16

- Per i contratti sotto-soglia, utilizzo del criterio del "minor prezzo" come alternativa sempre possibile al criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV);
- **ECCEZIONE:** ipotesi di cui all<u>'articolo 95, comma 3</u> del Codice:
 - contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo
- Possibile ECCEZIONE: ipotesi di cui all'articolo 148, comma 6 del Codice.

Offerte anormalmente basse art. 97 D.Lgs 50/16

(come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55/19)

- Calcolo della soglia di anomalia in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso: sostituzione dei precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse:
 - **pari o superiore a 15** (art. 97, co. 2);
 - **inferiore a 15** (art. 97, co. 2 bis).
- detto calcolo non si effettua ove il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5;
- per importi "sottosoglia", quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la S.A. PREVEDE nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

Commissari (art. 77,comma 3, D.Lgs.50/16)

- Sospeso sino al 31/12/20 l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui al successivo art. 78;
- Obbligo per la S.A. di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate (art. 216, comma 12);
- Secondo ANAC (deliberazione n. 760/2019) e giurisprudenza recentissima vi sarebbe un'incompatibilità assoluta del Dirigente/Responsabile del servizio a presiedere le "proprie" commissioni di gara.
- Art. 77, comma 4, incompatibilità relativa del RUP, la cui nomina a membro delle commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.

Articolo 1, comma 3, della L.55/19 c.d. Inversione procedimentale

(Disciplina transitoria per i settori ordinari)

Sino al 31/12/2020, applicazione dell'art. **133, comma 8**, D.Lgs. 56/16 anche ai settori ordinari alle seguenti condizioni:

- solo per procedure aperte sia sopra che sotto soglia;
- solo se specificamente previsto nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara;
- la S.A deve garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente;
- facoltà di applicare l'istituto sia quando la procedura deve aggiudicarsi all'OEPV sia quando il criterio è quello del minor prezzo.

Art. 105 del D.Lgs. 50/16 - Subappalto

(Disciplina transitoria introdotta dall'art. 1, comma 18, L. 55/18)

Sino al 31 dicembre 2020:

- fatto salvo il comma 5 dello stesso art. 105, il limite del subappalto è indicato dalle S.A. nel bando di gara e **non può superare la quota del 40%** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (comma 2);
- è sospesa l'applicazione del comma 6 relativa all'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta;
- è sospesa l'applicazione del comma 2 dell'articolo 174 che prevede che gli O.E. indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare;
- sono sospese le verifiche previste per il subappaltatore in sede di gara dall'art. 80 (n quanto non devono essere indicati i nominativi);

Comma 5: per le lavorazioni **SIOS**, il subappalto **non può superare il 30%** dell'importo delle opere medesime.

Contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

(art. 1, comma 6, della legge n. 55/2019)

- Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da:
 - una relazione generale,
 - dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
 - dal computo metrico-estimativo,
 - dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Anticipazione sul prezzo

(art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/16, modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55/19)

- Estensione dell'anticipo del 20% ad ogni tipo di appalto, compresi i servizi e le forniture;
- E' un obbligo (e non una mera facoltà) che la S.A. deve adempiere nei confronti dell'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore;
- Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Ritorno al Regolamento Generale

(art.216, comma 27-octies, D.Lgs. 50/16, inserito dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55/19

- Emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (quindi entro il 16 ottobre 2019!), di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice;
- Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, la norma in esame prevede che "rimangano in vigore le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice

Nuove soglie di rilievo comunitario art. 35, comma 1, D.Lgs. 50/16

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. L/287 del 31 ottobre 2019 i Regolamenti nn. 1827, 1828, 1829 e 1830 del 30 ottobre 2019 che definiscono le nuove soglie di rilievo comunitario per gli appalti e le concessioni a partire dal 1° gennaio 2020:

- appalti di lavori: euro 5.350.000;
- appalti di forniture e servizi nei settori ordinari: euro 214.000;
- appalti di forniture e servizi di autorità governative: euro 139.000;
- appalti nei settori dei servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX: 750.000 euro;
- concessioni: euro 5.350.000